CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 dicembre 1992, n. 1544.

(Dichiara improcedibile appello T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 19 febbraio 1991, n. 17).

Lo scioglimento del consiglio determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso presentato contro le relative operazioni elettorali.

Omissis.

II – Il signor ..., uno dei proponenti l'appello n. 482/91, con istanza depositata il 22 settembre 1992, ha chiesto che la controversia fosse definita con una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto, come da allegata certificazione del sindaco di ..., il consiglio comunale di cui alle contestate elezioni era stato sciolto e, a seguito di rinnovata elezione, era stato sostituito con altro consiglio, già insediatosi.

Il Collegio, nel prendere atto dell'avvenuta sostituzione, nelle more del giudizio, del consiglio comunale la cui elezione era stata contestata, prima davanti al T.A.R. Campania e poi in questa sede, deve, tuttavia, rilevare che l'intervenuta circostanza di fatto non è idonea a configurare la cessazione della materia del contendere.

Secondo una consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la cessazione della materia del contendere si verifica unicamente nel caso che l'atto impugnato (nella specie l'atto di proclamazione degli eletti a seguito delle votazioni svoltesi il 6 e 7 maggio 1990 per il rinnovo del consiglio comunale di ...) venga eliminato dall'ordinamento amministrativo (annullato o revocato), con la conseguente esclusione di qualsiasi incidenza dello stesso nella sfera giuridica dei soggetti che, ritenendolo lesivo, lo avevano impugnato.

Il contestato consiglio comunale, proclamato eletto il 9 maggio 1990 e successivamente modificato, rispetto alla sua iniziale composizione, con l'impugnata sentenza, è stato sospeso, con decreto del Prefetto di ... 29 novembre 1991, n. 4558/13.4/GAB, e, poi, sciolto con D.P.R. 9 gennaio 1992, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 1992.

Tale consiglio ha, quindi, agito nella pienezza dei propri poteri dalla data del suo insediamento fino alla data della sua sospensione da parte del Prefetto.

Ciò è, quindi, sufficiente per escludere l'intervenuta cessazione della materia del contendere e impedisce l'accoglimento dell'istanza del detto appellante nei termini in cui è stata formulata.

III – Stante l'avvenuto scioglimento del consiglio comunale su cui vertono gli appelli in esame, già sostituito con altro consiglio, eletto a seguito di nuove votazioni, giusto quanto rilevato "sub" II, il Collegio deve affermare, di ufficio, l'improcedibilità dei ricorsi in oggetto, essendo venuto meno l'interesse degli appellanti a coltivare ulteriormente i loro gravami.

È ovvio, infatti, che tutti i detti appellanti, non essendo più sussistente il consiglio eletto a seguito delle dette votazioni del 6 e 7 maggio 1990, "medio tempore" modificato in parte dal T.A.R., non hanno più alcun interesse né ad ottenere un'ulteriore modifica della composizione di quel Collegio, né a veder rettificati i risultati conseguiti dai singoli candidati, eletti e non eletti.

L'eventuale correzione, in questa sede giurisdizionale, degli errori di calcolo delle preferenze conseguite da alcuni candidati, lamentati a carico dell'impugnata sentenza (uniche censure non ancora esaminate), non arrecherebbe, infatti, agli appellanti alcuna utilità, essendo venuto meno, per effetto del disposto scioglimento, il consiglio costituito a seguito delle contestate elezioni.

Donde la rilevata sopravvenuta carenza di interesse degli appellanti alla definizione della vertenza, come emerge, del resto, per implicito, dalla richiesta di uno degli appellanti, citata "sub" II.

L'interesse all'impugnazione deve, invero, sussistere non solo al momento della proposizione del giudizio, ma anche in quello della decisione, in guisa che questa possa arrecare al deducente un concreto vantaggio.

Laddove, quindi, per un'intervenuta modificazione dello stato di fatto (come nel caso all'esame) o della situazione di diritto, dalla decisione non possa conseguire per il ricorrente alcuna utilità, viene meno l'interesse dello stesso ad ottenere una pronuncia favorevole e, di conseguenza, il relativo gravame diventa improcedibile.

Omissis.